



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

L'anno 2020, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 20.30 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica di 1^a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Presidente Sig. BROTTO MAURO e con l'intervento del Segretario Comunale dott.ssa PEROZZO CHIARA

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

Presenti Assenti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal

al

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio



		Presenti	Assenti
1	BROTTO MAURO	X	
2	PELLANDA LUIGI	X	
3	LAGO VALERIO	X	
4	MARCHIORELLO ELISA	X	
5	SAVIO MARTINA	X	
6	TESSAROLLO MASSIMO	X	
7	TOSO FABRIZIO	X	
8	FIGLIARESE MARA	X	
9	OLIVETTO NICOLA	X	
10	TOFFANELLO GIULIA	X	
11	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
12	ZEN SILVIA	X	
13	BORDIGNON ROMANO	X	
14	ANDOLFATTO GIUSEPPE		X G
15	BIZZOTTO MARTINA	X	
16	SCAPIN MARISCA	X	
17	BASSO MAURO	X	

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti N. 16 Consiglieri e assenti N. 1 Consiglieri su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 e 12 del 22.01.2020 con le quali sono state rispettivamente confermate, per l'anno 2020, le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) e le aliquote T.A.S.I., assunte con la precedente normativa e propedeutiche all'approvazione del bilancio 2020-2022;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la "nuova IMU";
- il citato articolo 1, al comma 738, ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova IMU";
- i presupposti della "nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata in premessa:

- assoggetta all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- stabilisce che, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- definisce, ai sensi del comma 741, gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- stabilisce, ai sensi del comma 742, che il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- conferma, nel comma 744, la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che:

- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;
- il comma 748, fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; precisando che tali

immobili saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 755, disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al comma 755 i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

PRESO ATTO, altresì, che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

DATO ATTO, altresì che l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020 nr. 34, abrogando l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019 nr. 160, ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

APPURATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative sopra illustrate, le aliquote della "nuova IMU", applicabili dal 01/01/2020, sono le seguenti:

TIPO IMMOBILE	Aliquota base	Aliquota massima	Aliquota minima
Abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	0,5 %	0,6 %	0,00 %
Fabbricati rurali strumentali	0,1 %	0,1 %	0,00 %
Fabbricati cd "beni merce"	0,1 %	0,25 %	0,00 %
Terreni agricoli	0,76 %	1,06 %	0,00 %
Fabbricato gruppo "D"	0,86 %	1,06 %	0,76 %
Altri immobili	0,86 %	1,06 %	0,00 %

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.09.2014 con la quale è stata introdotta per la prima volta una aliquota IMU ridotta per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito. Tale agevolazione è destinata alle unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. Predetta aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Inoltre, per aver diritto all'applicazione di predetta aliquota agevolata devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) Contratto di comodato d'uso a titolo gratuito;
- b) Il comodatario deve risultare anagraficamente residente nell'immobile concesso in uso

gratuito, dal comodante;

c) Il comodatario non deve avere quote di proprietà od altro diritto reale sull'immobile ricevuto in comodato;

I requisiti sono attestati su autocertificazione del contribuente, redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, e su presentazione di dichiarazione di variazione IMU conforme ai modelli ministeriali.

DATO ATTO che le scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate alla situazione socio-economica determinatasi in questo ultimo periodo, sono volte a mantenere inalterata la pressione fiscale sui contribuenti, consentendo al contempo di reperire le risorse necessarie per l'equilibrio di bilancio e ciò introducendo le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020, date dalla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019:

- 0,50 % per abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, detrazione € 200,00;
- 0,531 % per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, secondo i requisiti di cui alla delibera di C.C. nr. 64/2014;
- 0,071 % per fabbricati rurali strumentali;
- 0,071 % per i c.d. "beni merce";
- 0,76 % per i terreni agricoli;
- 0,971 % per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D";
- 0,971 % per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;

ATTESO, pertanto, che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPO IMMOBILE	Aliquota
Abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	0,5 %
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado	0,531 %
Fabbricati rurali strumentali	0,071 %
Fabbricati cd "beni merce"	0,071 %
Terreni agricoli	0,76 %
Fabbricato gruppo "D"	0,971 %
Altri immobili	0,971 %

APPURATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento dell'imposta, in approvazione nella medesima seduta di Consiglio Comunale, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova IMU" ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

DATO ATTO che in base all'articolo 177, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 19 maggio 2020 nr. 34 non è dovuta per l'anno 2020, la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.01.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e i relativi allegati ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

SENTITA l'introduzione da parte del Presidente del Consiglio Comunale Sig. Brotto Mauro. *(intervento contenuto in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. - art. 22 e seguenti).*

DATO ATTO che non ci sono stati interventi da parte dei Consiglieri e che nessuna dichiarazione di voto è stata espressa;

DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 22.01.2020;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO altresì lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità vigente;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000;

CON voti favorevoli e unanimi nr. 16, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare, le seguenti aliquote della "nuova IMU", da applicare con decorrenza 1° gennaio 2020:

TIPO IMMOBILE	Aliquota
Abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	0,5 %
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado	0,531 %

Fabbricati rurali strumentali	0,071 %
Fabbricati cd "beni merce"	0,071 %
Terreni agricoli	0,76 %
Fabbricato gruppo "D"	0,971 %
Altri immobili	0,971 %

2) Di dare atto che la detrazione per le per abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è pari ad **euro 200,00**;

3) di dare atto che l'aliquota agevolata da applicarsi per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale può essere applicata ad una sola unità immobiliare e devono sussistere i seguenti requisiti di cui alla delibera di C.C. nr. 64/2014 come di seguito:

- a) contratto di comodato d'uso a titolo gratuito;
- b) il comodatario deve risultare anagraficamente residente nell'immobile concesso in uso gratuito da comodante;
- c) il comodatario non deve avere quote di proprietà od altro diritto reale sull'immobile ricevuto in comodato.

I requisiti sono attestati su autocertificazione del contribuente, redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, e su presentazione di dichiarazione di variazione IMU conforme ai modelli ministeriali;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

5) di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di darne attuazione.

* * * * *

Parere regolarità tecnica - art. 49 - 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: **Contabile/tributi**

Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 17/6/2020

F.to: Luison dott.ssa Orietta

Parere regolarità contabile - art. 49 - 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: **Contabile**

Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Data: 17/6/2020

F.to: dott.ssa Luison Orietta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto BROTTI MAURO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott.ssa PEROZZO CHIARA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. in data,
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);
- E' stata trasmessa, con prot. n. in data, al **Difensore Civico** su richiesta di un
quinto dei Consiglieri per il controllo:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

- per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Li

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata annullata con:
.....

Li

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio